

**CAPITOLATO SPECIALE – PROGETTO ESECUTIVO PER L'ACQUISTO DI POSTI-UTENTE IN NIDO D'INFANZIA
PER IL PERIODO 01/09/2019 – 31/08/2022 - CPV 8011 0000-8 Istruzione Prescolastica-
Allegato IX D.Lgs 50/2016 e sml**

- Art. 1 OGGETTO, LUOGO E DURATA DELL'APPALTO
- Art. 2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI
- Art. 3 CORRISPETTIVO A BASE DI GARA
- Art. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Art. 5 ONERI A CARICO
- Art. 6 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 7 SICUREZZA
- Art. 8 PROCEDURE DI GARA
- Art. 9 OFFERTA
- Art. 10 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
- Art. 11 SUBAPPALTO
- Art. 12 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
- Art. 13 CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULA
- Art. 14 EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO
- Art. 15 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 16 MODALITA' DI PAGAMENTO
- Art. 17 OBBLIGO TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 18 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- Art. 19 VARIAZIONI
- Art. 20 DIVIETO DELL'APPALTATORE DI SOSPENDERE IL SERVIZIO
- Art. 21 SCIOPERI O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- Art. 22 INADEMPIENZE DELL'AGGIUDICATARIO – PENALI
- Art. 23 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
- Art. 24 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
- Art. 25 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

ART. 1 - OGGETTO, LUOGO E DURATA DELL'APPALTO

1.1 - Il presente contratto ha per oggetto l'acquisto di massimo 59 posti-utente in un nido d'infanzia, ubicato nel territorio del Comune di Reggio Emilia, autorizzato al funzionamento, comprensivo di: servizio educativo per bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni, di fornitura del servizio di cucina interna, locali rispondenti ai requisiti di legge, per un costo bambino mensile di **€ 458,64** (esclusa IVA) , per un importo preventivato massimo di **€ 882.420,86** (esclusa IVA al 5 %), di cui € 882,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara, e 706.000,00 euro relativi al costo del lavoro.

1.2 Durata dell'appalto

La fornitura di servizio oggetto del presente affidamento avrà la durata di 3 anni a decorrere dal 1 settembre 2019 fino al 31 agosto 2022 per un servizio effettivo di 30 mesi in considerazione della chiusura estiva: nello specifico il servizio di Nido è da intendersi attivo nel periodo settembre-giugno di ogni anno. I Committenti si riservano la facoltà, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto dell'art. 35 co. 4 di optare per il rinnovo dell'appalto in essere o la ripetizione per un periodo massimo di 3 anni **a partire dal 1 settembre 2022** mediante comunicazione da inviare all'aggiudicatario.

E' facoltà dell'Amministrazione avvalersi altresì di proroga tecnica di 4 mesi al fine di procedere all'espletamento delle procedure di gara, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs 50/2016, e estendere massimo per un quinto del valore annuale di appalto (art. 106 co. 12 del D.Lgs 50/2016).

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la continuità dei posti per i bambini frequentanti nelle more e sino all'espletamento della nuova procedura concorsuale.

ART. 2 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il servizio oggetto della presente gara rientra nei servizi di cui all'Allegato IX del D. Lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." (artt. 140 e 142 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi), come modificato dal D.L. 32/2019.

La gara viene pertanto esperita nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 ed ai sensi degli artt. 59 co. 1 e 60 e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 co. 3 lett. a) del sopracitato D. Lgs. n. 50/2016 e smi, in particolare come modificato dal D.L. 32/2019, per quanto applicabile e ancora in vigore, del Regolamento di Attuazione (DPR 207/2010).

L'aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare, oltre che le norme del presente Capitolato Speciale – Progetto esecutivo, ogni altra disposizione normativa vigente che trovi applicabilità al servizio oggetto dell'appalto.

ART. 3 - CORRISPETTIVO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara ai sensi dell'art. 35 co. 4 segg. del D. Lgs. n. 50/2016 è stabilito in **€ 458,54** mese/bambino e cioè **€ 882.420,86** Euro (ottocentoottatadue quattrecentoventi,86) per i primi tre anni di cui **€ 882,00** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara e 706.000.000,00 euro relativi al costo del lavoro; in caso di ripetizione del contratto per ulteriori 3 anni ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 nonché della proroga tecnica per mesi 4 ex art. 106 co. 11 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'aumento fino ad un massimo di un quinto dell'importo del contratto di cui all'art. 106 co.12 del D.Lgs 50/2016 l'importo complessivo presunto dell'appalto ammonta ad euro **2.235.466,17** (esclusa IVA al 5 %) comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti all'acquisto di posto - utente di cui al presente capitolato.

La gara verrà aggiudicata alla ditta che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, secondo valutazione effettuata in base ai

criteri ed ai parametri stabiliti nel disciplinare e nel bando di gara da apposita Commissione individuata ai sensi del suddetto codice, nei seguenti limiti:

OFFERTA TECNICA - Elementi qualitativi	punti massimi 80
OFFERTA ECONOMICA	punti massimi 20
TOTALE	punti massimi 100

Il Comune si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione o di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e vantaggiosa.

Nelle more di stipula del contratto, l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia si riserva la facoltà di chiedere, esclusivamente per i motivi di interesse pubblico di cui all'art. 32 co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione anticipata del contratto fino alla stipula del contratto definitivo.

Costituisce clausola risolutiva espressa del contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'affidamento del servizio; in tal caso nulla avrà da pretendere l'aggiudicatario, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni già effettuate.

ART. 4 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Paola Cagliari, Direttore dell'Istituzione "Scuole e Nidi d'Infanzia".

ART. 5 – ONERI A CARICO

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Ditta aggiudicataria dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi contrattuali. Sono a carico dell'Aggiudicatario, senza possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, tutte le spese afferenti la gara, alla stipula del contratto, in forma pubblica amministrativa e alla sua registrazione o per nuovo contratto derivante dall'eventuale proroga o rinnovo previsti al precedente art. 1-3 (bollo, quietanza, diritti fissi di segreteria, ...); è esclusa soltanto l'I.V.A.

L'Aggiudicatario sarà tenuto inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 34 co. 35 del decreto legge 179/2012 come modificato dalla legge di conversione 221/2012, a rimborsare alla Stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese per la pubblicazione sui quotidiani del bando di gara.

Sono a carico dell'appaltatore gli obblighi relativi alla formazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 dei propri operatori e avere la documentazione obbligatoria.

5.1 Obblighi verso il personale

La ditta affidataria s'impegna ad osservare integralmente il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende del Settore e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché ogni eventuale futura modifica, integrazione, specificazione, aggiornamento e rinnovo e in particolare le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzioni degli infortuni e sicurezza sul lavoro, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 dalle altre norme vigenti in relazione ai contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

Il personale utilizzato dalla ditta - soci o dipendenti - deve essere regolarmente iscritto a L.U.L.

(libro unico di lavoro) e per esso garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi; detto personale dovrà essere dotato di specifica assicurazione contro gli infortuni. La ditta deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati. La ditta si impegna a permettere la visione del L.U.L. e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti, soci e altri collaboratori impegnati nei servizi di cui al presente capitolato al Direttore dell'Istituzione Scuole Nidi d'Infanzia o suo delegato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo.

ART. 6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

6.1 GESTIONE DEL NIDO

6.1.1 Ubicazione e capienza dei locali.

L'Appaltatore dovrà avere la disponibilità di una struttura ubicata nel territorio del Comune di Reggio Emilia destinata a nido, adeguatamente predisposta ed attrezzata per ospitare almeno **59** bimbi di età dai 3 mesi ai 36 mesi.

La struttura deve pienamente rispondere ai criteri per la realizzazione, la gestione e la qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia di cui alla L.R. 19/2016 e s.m.i. e DCR 16 ottobre 2017 n.1564 "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della 19/2016".

Avere inoltre locali attrezzati per il confezionamento dei pasti in loco, come previsto dalla citata Direttiva regionale per i bambini sotto i 9 mesi di età.

Il servizio deve avere l'autorizzazione al funzionamento di cui alla L.R. 19/2016 e s.m.i.

In relazione alla collocazione delle strutture, verrà premiata la collocazione della struttura di nido nella zona nord della città, ambiti di Mancasale, S. Prospero Strinati, Pratofontana e S. Croce esterna, in quanto zone con maggiore numero di bambini da 0 a 3 anni e minore presenza di strutture educative.

Il progetto pedagogico deve contenere le modalità organizzative e di funzionamento del servizio, secondo quanto previsto nel presente capitolato – progetto esecutivo, nonché le finalità e la programmazione delle attività educative .

6.1.2. Modalità' di svolgimento del servizio

Il Servizio dovrà seguire il seguente calendario scolastico e i seguenti orari:

- a) L'orario giornaliero sarà dalle 8 alle 16, con possibilità di ingresso anticipato alle 7.30 per le famiglie che ne facciano richiesta, dal lunedì al venerdì e per un calendario di apertura annuale che preveda il funzionamento del servizio per 10 mesi (da settembre a giugno) con la possibilità di un servizio straordinario estivo (cioè per il mese di luglio) per le famiglie che ne facciano richiesta, con le modalità e le condizioni che verranno concordemente definite. Deve essere inoltre previsto il prolungamento d'orario fino alle ore 18.30, nel caso ne facciano richiesta almeno 7 famiglie.
- b) Eventuali servizi aggiuntivi saranno concordati direttamente tra le famiglie utenti e l'Ente Gestore e non rientreranno nel presente rapporto contrattuale.
- c) L'Istituzione si impegna entro il 31 luglio di ogni anno scolastico ad inviare gli elenchi dei bambini provenienti dalle proprie graduatorie. Qualora il numero delle assegnazioni fosse inferiore rispetto alla totale copertura dei posti acquistati, sommando le nuove assegnazioni e le continuità, il soggetto gestore potrà utilizzare tali posti per propri richiedenti. In questo caso nulla sarà dovuto dall'Istituzione per questi posti.

6.1.3. Personale e gestione sociale

- a) L'Appaltatore dovrà garantire un rapporto educatori-bambini coerente con le disposizioni regionali (Legge Regionale 19/2016 e relativa Direttiva n.1564 del 16/10/2016) in materia. Potrà essere utilizzato personale volontario e/o giovani in servizio civile volontario, purché essi svolgano la propria attività in logica complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali sopra citati.
- b) Dovrà essere inoltre garantito:
- L'utilizzo del personale educativo ed ausiliario, che dovrà inderogabilmente essere in possesso dei requisiti richiesti (titoli di studio, idoneità fisica) dalle leggi regionali (Legge Regionale 19/2016 Emilia Romagna) e dello Stato (D. Lgs. 65/2017, L.205/2017 commi 594-601).
 - Per il personale dipendente deve essere garantito il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento economico, normativo, previdenziale). L'utilizzo di personale con rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato deve avvenire nel pieno rispetto della normativa in materia.
 - Le vertenze sindacali del personale dipendente devono avvenire nel rispetto della legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e comunque nulla è dovuto all'Appaltatore per la mancata prestazione, qualunque ne sia il motivo.
 - Deve essere inoltre garantita tramite assunzioni a tempo indeterminato o determinato per tutta la durata dell'appalto, salvo casi di forza maggiore, la stabilità del personale educativo e la sostituzione in caso di assenza degli operatori titolari per malattia, maternità, ecc.. Per assicurare la necessaria continuità didattica ed evitare eccessivi avvicendamenti i contratti del personale dovranno prevedere la fruizione delle ferie maturate, prioritariamente nei periodi di chiusura del servizio (Natale, Pasqua, mesi estivi).
 - All'inizio dell'anno scolastico deve essere inviato all'Istituzione l'elenco nominativo del personale insegnante e ausiliario (dipendenti o collaboratori) con le specifiche mansioni e titoli di accesso e dovranno essere comunicate le variazioni di personale che dovessero intervenire durante il corso dell'anno scolastico. Dovrà inoltre essere indicata la figura di riferimento per i contatti con l'Istituzione.
 - All'interno dell'orario settimanale del personale, è previsto un monte ore di formazione analogo a quello previsto per i dipendenti dei servizi per l'infanzia pubblici ed è inoltre prevista la partecipazione degli operatori del nido ad almeno una occasione formativa contenuta nel programma di aggiornamenti annuali organizzati dall'Istituzione per il personale dei servizi per l'infanzia comunali. A tal fine sono previsti i necessari incontri fra la Direzione pedagogico - didattica dell'Istituzione e il Coordinamento Pedagogico dell'Impresa Appaltatrice, durante la fase di predisposizione del suddetto programma di aggiornamento.
 - L'Appaltatore si avvale del supporto di un coordinatore pedagogico che mantenga un costante rapporto di collaborazione con la Direzione Pedagogica Didattica dell'Istituzione al fine di assicurare un confronto culturale e di esperienze utili agli arricchimenti reciproci.
 - L'Appaltatore dovrà garantire la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedere la partecipazione delle famiglie sia attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi sia attraverso le modalità articolate e flessibili di incontro e collaborazione.

6.1.4. Modalità di ammissione e frequenza dei bambini

- L'ammissione dei bambini avverrà su designazione dell'Istituzione effettuata in base alla graduatoria dei richiedenti, di norma non oltre la metà di luglio. Non può essere precluso l'accesso a nessun bambino; nel caso di bambini diversamente abili verrà valutata fra l'Appaltatore e la Direzione pedagogico didattica dell'Istituzione l'opportunità di personale di

supporto, e la copertura oraria settimanale le cui spese saranno a carico dell'Ente gestore, secondo la proposta indicata in sede di gara. L'Istituzione concorre a coprire la differenza tra quanto offerto in sede di gara e la reale spesa.

- In caso di ritiro di un bambino l'Istituzione provvede alla sostituzione fino all'esaurimento della graduatoria dei richiedenti.
- L'appaltatore applicherà rette mensili differenziate indicate dall'Istituzione, con l'esclusione del servizio di prolungamento di orario (tempo lungo) e dei servizi aggiuntivi di cui al precedente art. 6.1.2 (lett. B) per i quali si prevede una quota a parte.
- In caso di assenza per certificata malattia di un bambino non inferiore a 20 giorni consecutivi, l'Appaltatore si impegna ad applicare una riduzione sulla retta del 30%. L'Istituzione verserà comunque l'intero ammontare del corrispettivo.
- L'Appaltatore applicherà riduzioni in caso di famiglie con più figli frequentanti il servizio e/o servizi gestiti dalla stessa ditta e nel caso di avvio scaglionato del servizio, in analogia a quanto definito nei servizi comunali .

6.1.5. Obblighi dell'Istituzione

Oltre a quanto stabilito in altri articoli, l'Istituzione si impegna a:

- Provvedere a versare, ogni mese, il corrispettivo di € 458,54 oltre all'IVA 5%,(euro 481,47 con IVA 5%) per ogni posto nido, da adeguarsi sulla base dello sconto proposto in sede di gara, per ogni bambino iscritto e frequentante la sezione di nido;

La somma pagata dall'Istituzione sarà decurtata di eventuali contributi pubblici ricevuti dall'Appaltatore per la gestione del nido in argomento;

Il compenso mensile a bambino corrisposto per 10 mesi del calendario scolastico remunera tutta le attività di gestione, comprese quelle preparatorie e conclusive di cui all'art. 6.1.2, lettera a);

Mensilmente verranno effettuati integrazioni a favore dell'Appaltatore, nel caso di scostamenti delle entrate rispetto ad un importo calcolato sulla base della retta media stabilita in € 361,00 mensili (IVA inclusa) . Le entrate vengono definite sulla base delle rette stabilite dall'Istituzione e non sulla base del ricavo effettivo realizzato dall'Appaltatore.

La revisione del prezzo, nei termini di cui all'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, può essere operata sulla base di istruttoria condotta dal R.U.P., sulla base dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, oggetto di specifica pubblicazione da parte di Autorità Pubbliche, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza, nonché tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488; in caso di mancata pubblicazione dei dati di cui al citato art. 7, il parametro di riferimento sarà costituito dall'indice medio annuo FOI (famiglie operai-impiegati).

6.2 SERVIZIO DI CUCINA INTERNA

6.2.1 - L'Ente gestore, dovrà garantire il servizio di cucina interna alla struttura con personale idoneo e adeguatamente formato, nel rispetto delle norme di corretta prassi di lavorazione degli alimenti, di sanificazione dei locali e delle attrezzature d'uso ed impianti inerenti la cucina stessa, come richiesto dalle normative in vigore sull'igiene degli alimenti (in particolare reg. CEE 852/2004 e s.m.i e 853/2004 e s.m.i.).

In sede di presentazione dell'offerta dovrà essere consegnato il menù che il soggetto gestore intende offrire.

6.2.2 – Il Gestore dovrà dotarsi di apposito “Manuale di autocontrollo”, rispettandone le indicazioni

e le prescrizioni.

6.2.3 - L'Ente gestore dovrà provvedere al vestiario ed alla formazione del personale che opera in cucina rispettando quanto richiesto dalle normative in vigore anche per quanto riguarda la documentazione da possedere sul posto di lavoro, sia in riferimento all'igiene degli alimenti (HACCP) che in relazione alla sicurezza sul lavoro. Il personale potrà partecipare a corsi di formazione specifici, organizzati dall'Istituzione e destinati alle cuoche dipendenti del Comune.

6.2.4 - Si applicano inoltre le disposizioni di cui al precedente art. 6.1.3, "Personale e gestione sociale" in quanto compatibili.

6.2.5 - I costi relativi alle utenze della cucina, alle forniture delle materie prime alimentari, ai prodotti di pulizia e/o materiale a perdere inerenti le necessità della cucina stessa e le manutenzioni ordinarie, sono a carico dell'Ente gestore. I prodotti di pulizia, sono da utilizzarsi secondo le norme igienico sanitarie e le indicazioni per le strutture prescolastiche dell'autorità competente (A.S.L).

6.3 Obblighi del soggetto gestore

Oltre a quanto stabilito in altri articoli il soggetto gestore si impegna a:

- Predisporre una relazione annuale sull'attività complessiva svolta, i risultati conseguiti, nonché sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione e organizzazione, relativamente all'attività oggetto della presente convenzione, secondo uno schema fornito dall'Istituzione. Il costo del lavoro dovrà essere definito e mantenuto costantemente aggiornato sulla base dei parametri delle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (art. 23 D.Lgs 50/2016 comma 16).
- Inviare mensilmente gli elenchi e i bambini iscritti e frequentanti ai fini del conteggio del corrispettivo e della definizione dell'integrazione rette e relativa fattura.
- Garantire il rispetto delle tabelle dietetiche qualitative e quantitative, applicate nelle strutture comunali, approvate dalle autorità sanitarie, nonché delle norme igienico sanitarie previste in materia (in particolare Reg. CEE 852/2004 e s.m.i. e 853/2004 e s.m.i). Fornire pasti e merende attraverso la preparazione in loco, nella cucina predisposta presso la struttura.
- Assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario e della sicurezza, organizzativo e provvedere ad idonee coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi, per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell'attività, nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi, analoghe a quelle stipulate per le scuole dell'infanzia e i nidi comunali. In particolare, l'Appaltatore si impegna a stipulare ed a tenere in validità per tutta la durata del contratto, con primaria Compagnia di assicurazione, apposita polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto d'appalto (inclusi gli atti aggiuntivi e /o integrativi-modificativi). In particolare, detta polizza tiene indenne l'appaltatore, ivi compresi i relativi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per i danni cagionati a terzi, ed al proprio personale, per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta con i seguenti massimali:
 - RCT: massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro;
 - RCO: massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per persona.
- Le predette coperture assicurative devono essere garantite anche per il personale volontario eventualmente impegnato nelle attività di supporto, mai in sostituzione di personale dipendente.

- Copia delle polizze dovranno essere prodotte in sede di stipula e, negli anni successivi, inviate all'Istituzione prima dell'apertura annuale del servizio.
- L'affidatario, con la firma del contratto, accetterà che gli obblighi di comportamento, previsti dal "Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia" attualmente in vigore, vengano estesi, per quanto compatibili, a se stesso ed ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. E' possibile consultare e scaricare il Codice accedendo al sito istituzionale del Comune, nella sezione "Trasparenza", "Altri contenuti" tra gli allegati al "Piano triennale anticorruzione".
- Deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato – progetto esecutivo, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, fornitura dei DPI, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previsti.

6.4 Verifiche e controlli dell'Istituzione

L'Istituzione si riserva il diritto in ogni momento di accedere ai locali destinati al nido al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse e si riserva inoltre la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti del servizio.

All'Istituzione deve essere permessa la visione del libro del lavoro e di ogni altra documentazione inerente ai rapporti contrattuali con dipendenti a/o soci impegnati nel servizio di cui al presente contratto.

Le verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili dell'Ente gestore e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate all'Ente gestore stesso.

ART. 7 – SICUREZZA

La ditta dovrà garantire la presenza di personale in possesso di attestato di Addetto primo soccorso per attività di tipo aziende gruppo b (D.M. 308/2003 e relativi aggiornamenti periodici) e di attestato di addetto antincendio rilasciato ed aggiornato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 609/96 e s.m.i. (con esame effettuato da parte del comando vigili del fuoco) per luoghi di lavoro a rischio medio (corso di tipo b allegati ix e x d.m. 10/03/98).

ART. 8- PROCEDURA DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- il Capitolato speciale d'appalto – progetto esecutivo
- il Disciplinare di gara
- il Bando di gara

ART. 9 – OFFERTA

L'offerta è parte integrante del contratto come il presente capitolato – progetto esecutivo. Dopo la presentazione l'offerta non può essere né ritirata né modificata od integrata. Le ditte concorrenti, pertanto, dovranno far pervenire la loro offerta, completa di ogni parte, nei termini e modi fissati nel bando di gara corredandola di tutta la documentazione richiesta.

ART. 10- MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs 50/2016, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione

nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs.50/2016, nel rispetto dei parametri e dei criteri dettagliati nel disciplinare (All.B) e del bando di gara dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.

Si procederà ai sensi dell' art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, alla determinazione e verifica delle offerte anormalmente basse. Per l'eventuale verifica dell'anomalia, si prenderanno in considerazione i punteggi assegnati dalla Commissione dopo la riparametrazione.

Rimane salva la valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 commi 1, 3 e 6 ultima parte del D. Lgs. n. 50/2016.

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore.

L'offerta vincola il suo proponente per un termine di 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della stessa, con obbligo di mantenere ferma l'offerta stessa.

Dopo la presentazione l'offerta non può essere né ritirata né modificata od integrata. L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida ed idonea, ai sensi dell'art. 69 del R.D. 827/24.Le indicazioni fornite nell'offerta tecnica integrano il capitolato di gara – progetto esecutivo.

Si precisa che si procederà ad esclusione dei concorrenti che non raggiungano un punteggio complessivo pari ad almeno **50 punti su 80** disponibili, per gli elementi di valutazione di natura qualitativa, secondo quanto disposto nel Disciplinare di Gara. Il punteggio minimo sarà calcolato dopo la riparametrazione.

In caso di partecipazione da parte di Consorzi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, questi sono tenuti ad indicare in sede di offerta, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, per quali consorziati concorrono.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto sia totale che parziale, pena l'immediata risoluzione dello stesso.

E' autorizzato il subappalto nel massimo del 20%, previa autorizzazione dell'Istituzione, ai sensi e con i limiti dell'art. 105 del Dlgs 50/2016 e s.m.i, in particolare come modificato dal D.L. 32/2019 cd "sblocca cantieri", in ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto.

La ditta che intende avvalersi del subappalto dovrà dichiararne l'esistenza o l'intenzione ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'articolo 105 comma 4 del Codice non è consentito affidare subappalti a soggetti:

- Che in qualunque forma abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento del presente appalto
- Che non siano qualificati per la categoria oggetto della prestazione
- Nei cui confronti sussistano le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice

ART.12 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Il Comune, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, prima dell'affidamento e della stipula del contratto, acquisirà idonea documentazione attestante il rispetto delle disposizioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 s.m.i.

ART. 13– CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULA

La ditta aggiudicataria, al momento della firma del contratto, dovrà prestare cauzione definitiva fino al 10% dell'importo contrattuale ai sensi e nelle forme di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Tale cauzione sarà a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti con il presente capitolato speciale – progetto esecutivo, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante l'espletamento del servizio per fatto dell'aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. E' comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni, rimborsi o spese nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del servizio. In caso di inadempienza la cauzione sarà reintegrata d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, prelevandone l'importo dal compenso per il servizio affidato.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato dall'Ente con apposito atto.

Il contratto verrà stipulato nelle forme di legge, in forma di atto pubblico amministrativo, con firma digitale e con spese e oneri a carico dell'aggiudicatario.

ART. 14 – EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO

Il contratto stipulato in base al presente capitolato – progetto esecutivo è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.

Il rapporto contrattuale potrà essere risolto in tutti i casi di cui all'art.108 del D.Lgs 50/2016 nonché ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, in particolare, in tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio.

Nello specifico l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi di gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di reiterate inadempienze non regolarizzate e contestate con diffide ad adempiere, quali:

- sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato;
- impiego di personale in numero minore rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento;
- inosservanza della vigente normativa.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio a terzi.

L'eventuale risoluzione per inadempienze da parte dell'aggiudicatario, avverrà senza oneri o risarcimenti allo stesso da parte dell'Ente se non quelli derivanti dalla liquidazione delle competenze dovute per le prestazioni rese nel periodo antecedente alla contestazione degli inadempimenti stessi, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (art. 108, co. 5 del D.Lgs. n.50/2016).

E' fatto salvo all'Istituzione, il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte dell'impresa aggiudicataria.

ART. 15 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante avrà la facoltà di ordinare, in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, all'appaltatore che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del contratto il Gestore avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.

ART. 16-MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del compenso dovuto per la regolare esecuzione del servizio avverrà previa verifica della regolare esecuzione, in rate mensili posticipate, dietro presentazioni di regolari fatture.

Le fatture elettroniche dovranno riportare:

- Codice Univoco Ufficio **IPA** per l' ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA: **FNDGIA**
- codice **CIG**.....
- numero del buono d'ordine
- dizione “Scissione dei pagamenti di cui all'art.17 ter DPR 633/72 introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA non rientranti nel “Reverse Charge”.

L'Istituzione, ricevuta la fattura mensile, effettua, entro il termine di 30 giorni gli adempimenti volti ad accertare la regolarità della documentazione presentata e provvedere nei successivi 30 giorni alla liquidazione del compenso. La completezza dei dati sarà considerata condizione necessaria per procedere alla liquidazione dei corrispettivi.

ART. 17 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. Dovrà pertanto comunicare il numero di C/C dedicato e i nominativi di chi è abilitato ad operarvi. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 18 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in esecuzione del presente contratto.

Poiché le attività previste dal presente contratto comportano in capo alla ditta aggiudicataria il trattamento di dati personali la cui titolarità è del Comune di Reggio Emilia, è necessario designare la/le ditta/e affidataria/e quali Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'Art.28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza del contratto in essere e con le modalità di seguito descritte. I dati, personali e sensibili, i cui interessati sono i minori ed i dipendenti dell'Istituzione, sono trattati dal Comune di Reggio Emilia con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali.

La ditta, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione del contratto nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo 679/2016, così come previsto dall'Articolo 28 del Regolamento stesso.

L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge in carico al Responsabile del trattamento, in modo particolare, quelli previsti dall'art. 28 (Responsabile del trattamento) e quelli previsti dall'art. 30 co. 2 (Tenuta del Registro delle attività di trattamento) e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati, garantendo il loro impegno alla riservatezza.

L'Appaltatore si impegna altresì ad adottare le misure di sicurezza del trattamento previste dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679.

Nello svolgimento delle attività correlate al contratto in essere i Responsabili devono attenersi alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di seguito elencate:

- Decreto Legislativo n. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n°101 Recante “Disposizioni per l'adeguamento della

normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2017;

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Il responsabile per la Protezione dei dati per il Comune di Reggio Emilia è Lepida S.p.A. - Via della Liberazione, 15 – Bologna – Tel. 051/6338800 – Email: dpo-team@lepida.it.

ART. 19 – VARIAZIONI

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non preventivamente disposta ed approvata dalla Stazione Appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

In corso di esecuzione dell'appalto, a seguito di sopravvenute esigenze, è possibile dar corso ad estensioni o contrazioni del contratto nei limiti di 1/5 dell'importo complessivo del contratto. In tal senso l'appaltatore è obbligato ad accogliere favorevolmente quanto richiesto applicando i prezzi di aggiudicazione del presente appalto fatti salvi il ribasso d'asta.

ART. 20 – DIVIETO DELL'APPALTATORE DI SOSPENDERE IL SERVIZIO

Non è consentito all'appaltatore sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con l'Istituzione, o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest'ultima. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto di cui all'art.25 del presente capitolato speciale – progetto esecutivo.

ART. 21 – SCIOPERI O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l'appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenerne i disagi all'utenza e alla collettività.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

ART. 22 – INADEMPIENZE DELL'AGGIUDICATARIO - PENALI

Al verificarsi di eventuali inadempienze, da contestarsi formalmente, potranno essere applicate le seguenti penali:

- per ogni giorno di ingiustificata e non concordata mancata prestazione del servizio € 500,00;
- inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni previsti dal Reg Europeo 2016/679 in materia di trattamento dati personali": € 1.500,00;
- per ognuna delle infrazioni agli impegni previsti dal presente capitolato speciale – progetto esecutivo e diverse da quelle elencate nel presente schema, a seconda della gravità o dell'entità delle conseguenze: da € 500,00 a € 1.500,00.

Per infrazioni di particolare gravità (e comportamenti offensivi, ...) e/o a seguito del ripetersi delle sopraelencate infrazioni che abbiano pregiudicato il regolare svolgimento del servizio, l'Istituzione potrà procedere alla risoluzione del contratto, riservandosi in ogni caso la facoltà di agire per il risarcimento pieno dei maggiori danni e salva l'applicazione delle penali sopra descritte.

Si procederà al recupero della penalità da parte dell'Ente appaltante mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti relativi al mese nel quale è assunto il provvedimento. Le penalità ed ogni altro

genere di provvedimento adottati dall'Ente appaltante saranno notificati alla ditta aggiudicataria per iscritto tramite PEC, nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016 e sm.

ART. 23 – RISOLUZIONE- RECESSO DEL CONTRATTO

Il rapporto contrattuale potrà essere risolto in tutti i casi di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, in particolare, in tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio.

Nello specifico, l'Istituzione avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di reiterate inadempienze di cui all'art. 24 del presente capitolato speciale – progetto esecutivo e contestate con diffide ad adempiere, in particolare consistenti in:
 - sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato;
 - impiego di personale in numero minore rispetto a quanto previsto;
 - inosservanza della vigente normativa.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge. L'eventuale risoluzione per inadempienze da parte dell'aggiudicatario, avverrà senza oneri o risarcimenti allo stesso da parte dell'Ente se non quelli derivanti dalla liquidazione delle competenze dovute per le prestazioni rese nel periodo antecedente alla contestazione degli inadempimenti stessi, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (art. 108 co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016).

E' fatto salvo all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte dell'impresa aggiudicataria.

L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia potrà recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 20 giorni, e comunque con le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso all'impresa aggiudicataria verrà corrisposta, conformemente a quanto previsto dal co. 1 dello stesso art. 109, una somma equivalente al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

ART. 24- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale– progetto esecutivo si considerano applicabili le norme vigenti in materia. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, non componibili bonariamente, saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia.

Art. 25 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato speciale – progetto esecutivo, si considerano applicabili le norme vigenti in materia.

IL DIRETTORE
Dr.Paola Cagliari